

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

**Repertorio n. 009265**

**del 22/04/2008**

**CONVENZIONE  
PER LA FORNITURA, IN FORMULA DI NOLEGGIO, DI  
PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI LASER E STAMPANTI  
ETICHETTA**

**tra**

**Consorzio** con attività esterna denominato **ED-LINE** (di seguito per brevità “Fornitore”) con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) alla Via Walter Tobagi n.8/3, Codice fiscale e numero di iscrizione 05358530961 del Registro delle Imprese di Milano, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1815748, in questo atto rappresentato dal signor **Vincenzo LUPO**, nato a Taranto il 15/11/1974, in qualità di Vice Presidente Consiglio di Amministrazione, munito dei relativi poteri;

**e**

**Regione Puglia** - Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva - Settore Affari Generali - EmPULIA – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Bari, Via Caduti di tutte le guerre n.15, in Persona del signor **Domenico CONSOLE**, dirigente del predetto Settore Affari Generali, nel seguito per brevità anche denominata “Regione”.

**Premesso**

1. che l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) sulla società dell’informazione siglato il 4 Agosto 2004 tra il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia prevede l’attivazione, a livello sperimentale, di una Centrale di Acquisto Territoriale, denominata “EmPULIA”, funzionale al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione della finanza pubblica regionale e di modernizzazione dei rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni locali;
2. che la fase di sperimentazione è disciplinata con delibera di Giunta Regionale n° 1381 del 03/08/2007 con la quale si autorizza il Dirigente del Settore Affari Generali dell’Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva a provvedere a tutti gli atti necessari all’indizione, realizzazione e aggiudicazione delle procedure d’acquisto sperimentali attivate all’interno del progetto EmPULIA;
3. che il Settore Affari Generali, nell’ambito delle attività sperimentali di EMPULIA, ha ritenuto opportuno procedere, ai sensi del d.lgs n.163 del 2006, all’indizione di una gara a procedura aperta per la stipula di una Convenzione per la

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

- fornitura, in formula di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta;
4. che alla presente Convenzione possono aderire le amministrazioni ed enti regionali, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione Puglia;
  5. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui al punto 3 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione;
  6. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Regione Puglia, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
  7. che la presente Convenzione non è in alcun modo fonte di qualsivoglia obbligazione da parte della Regione Puglia nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali dei contratti di fornitura che verranno conclusi dai singoli Aderenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;
  8. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  9. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione e che tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
  10. che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:**

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

### **Art. 1**

#### **Valore giuridico delle Premesse e degli Allegati**

1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica) ed Allegato "C" (Offerta Economica).

### **Art. 2**

#### **Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) Stazione Appaltante: Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e cittadinanza Attiva - Settore AAGG – EmPULIA
  - b) Fornitore: l'impresa o il Raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario;
  - c) Aderente: ciascuna delle amministrazioni ed enti regionali, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale ed altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione Puglia che aderisce alla presente Convenzione;
  - d) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - e) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "A"
  - f) Offerta Tecnica: il documento di cui all'Allegato "B";
  - g) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato "C"
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura, sono regolati:
  - a) dal codice civile (art. 1571 e ss.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato ove compatibili con quanto statuito dalle presenti disposizioni le quali, comunque, non modificano la disciplina generale inderogabile del Codice Civile;
  - b) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

- costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per gli Aderenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
  - d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e dalla disciplina degli appalti pubblici;
2. Le clausole della Convenzione e degli ordinativi di fornitura sono integrate, ove compatibili, automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura, relativa alla locazione triennale, con patto di riscatto, di Personal Computer, stampanti laser, stampanti etichetta e fornitura dei servizi correlati.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Aderenti a fornire, con le caratteristiche e le modalità specificatamente indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"),:
  - a) Personal Computer, in locazione con patto di riscatto, fino ad una quantità massima di 500 (cinquecento) unità;
  - b) Stampanti laser, in locazione con patto di riscatto una quantità massima di 350 (trecentocinquanta) unità;
  - c) Stampanti etichetta in locazione con patto di riscatto, fino ad una quantità massima di 100 (cento) unità;
  - d) Servizi e attività e/o adempimenti correlati alla gestione della fornitura.
3. I Personal Computer, le stampanti laser, le stampanti etichetta e i servizi e attività e/o adempimenti correlati alla fornitura dovranno avere le caratteristiche minime indicate nel Capitolato tecnico (Allegato "A"), ovvero le caratteristiche migliorative contenute nell'Offerta Tecnica del Fornitore (Allegato "B").
4. La validità della Convenzione e l'esecuzione della fornitura sono subordinate, ad ogni modo, all'esito positivo del collaudo -

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

secondo quanto specificato nel disciplinare di gara - che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla stipula della presente Convenzione.

5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto le amministrazioni contraenti per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.

#### **Articolo 5**

##### **Durata**

1. La presente Convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di positivo collaudo, ai sensi dell'art.4, comma 4.
2. Per durata della Convenzione si intende il periodo in cui gli Aderenti possono emettere utilmente gli Ordinativi di Fornitura, la cui esecuzione resta regolata dalla Convenzione, ove prorogata ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui al punto 4, anche se avrà luogo oltre detto periodo.
3. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito l'importo massimo, la Regione Puglia si riserva di chiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di incrementare l'importo massimo fino alla concorrenza del limite di cui all'art.27, comma 2, D.M. 28 Ottobre 1985.
4. La Convenzione potrà essere prorogata fino a ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Puglia, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato e fino al raggiungimento massimo del medesimo.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

#### **Articolo 6**

##### **Utilizzazione della Convenzione**

1. Gli Aderenti sono tenuti ad utilizzare la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, nei quali verranno indicate le quantità e la configurazione della fornitura richiesta nonché i servizi opzionali richiesti, oltre che il luogo di esecuzione ed il nome del responsabile interno cui il Fornitore dovrà rivolgersi.
2. Dopo l'avvenuta stipula della Convenzione, il rapporto contrattuale concerne esclusivamente il Fornitore e gli Aderenti.
3. Al compimento del trentaseiesimo mese di locazione a partire dalla data di positiva verifica l'Aderente ha facoltà di

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

procedere al riscatto dei dispositivi, secondo quanto descritto nell'art. 25.

4. Nel caso in cui l'Aderente non eserciti la suddetta facoltà di riscatto dei dispositivi il Fornitore è **obbligato al ritiro dell'apparecchiatura**, previa pianificazione dell'intervento congiuntamente all'Aderente ed entro il termine massimo di 30 giorni liberi.

#### **Articolo 7**

##### **Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura**

1. Gli Ordinativi di Fornitura sono emessi dagli Aderenti mediante l'utilizzo degli appositi form disponibili sul portale [www.empulia.it](http://www.empulia.it). cui si rimanda, per una descrizione dettagliata, delle procedure di acquisto "on line", come definite nel sito stesso.
2. In caso di malfunzionamento del sito web indicato nel punto precedente gli Aderenti potranno effettuare ordinativi tramite fax o e-mail, dandone opportuna conoscenza alla Stazione Appaltante.

#### **Articolo 8**

##### **Predisposizione dispositivi, consegna e verifiche**

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico (Allegato A) ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La Fornitura del Personal Computer si intende comprensiva di tutto quanto indicato al punto 3.1. del Capitolato Tecnico (Allegato "A").
3. Preliminarmente alla consegna e nell'ambito del servizio di predisposizione apparati, il Fornitore dovrà configurare il Personal Computer secondo le specifiche contenute nei punti 3.4 e 3.5 del Capitolato Tecnico di gara (Allegato "A").  
La fornitura si intende comprensiva di tutta la manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. La documentazione dovrà essere fornita in originale, integra e in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese in copia cartacea. In alternativa potrà essere fornito il formato elettronico che dovrà possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (*formato elettronico accessibile*), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n.11.
4. La fornitura di Personal Computer comprende anche i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Aderente al momento dell'Ordinativo della fornitura ed aventi le

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

- caratteristiche minime indicate ai punti 3.2. e 3.3. del Capitolato Tecnico di gara (Allegato “A”);
5. La fornitura si intende comprensiva dei servizi di base e di quelli opzionali eventualmente richiesti dall’Aderente al momento dell’Ordinativo, nonché di ogni altra attività e/o adempimenti correlati alla gestione della fornitura come specificati dal punto 4 al punto 5 del Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
  6. La consegna della fornitura si intende, inoltre, comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, ritiro e smaltimento dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad essi strumentale.
  7. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio dei dispositivi forniti nonché l’espletamento dei servizi richiesti entro e non oltre la quarta settimana naturale consecutiva all’emissione dell’ordinativo.
  8. L’esecuzione della fornitura, per ogni Aderente, non potrà avvenire mediante consegne ed installazioni ripartite nel tempo, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, che riporti un piano dettagliato di consegna.  
Le date di consegna presso i diversi siti degli Aderenti ed i dettagli operativi devono essere concordati tra il Fornitore ed il responsabile indicato nel documento d’ordine, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.
  9. All’atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un “verbale di consegna ed installazione”, sottoscritto da un incaricato dell’Aderente e da un incaricato del Fornitore, in cui dovrà essere riportato: la data dell’ordine ed il suo numero progressivo (assegnato dal Fornitore), la data o le date dell’avvenuta consegna ed installazione, il numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il tipo e matricola delle apparecchiature oggetto del verbale, il numero e tipo di servizi effettuati. In calce, sarà evidenziato l’esito finale della consegna ed installazione.
  10. La fornitura si intenderà accettata dall’Aderente con il verificarsi delle seguenti condizioni: a) la consegna della fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura; b) l’esito positivo della verifica di funzionalità. La data del relativo “verbale di

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

consegna ed installazione” verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.

11. Nel caso di esito negativo della verifica di funzionalità, il Fornitore è obbligato a risolvere tutte le problematiche, e sostituire le apparecchiature eventualmente malfunzionanti, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale.

Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a verifica secondo le modalità e i tempi di cui sopra, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre; in caso di esito negativo di detta verifica, l'Aderente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 20, comma 1.

12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Puglia, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate agli Aderenti;

Qualora le verifiche di cui sopra abbiano esito negativo - almeno 3 (tre) verifiche - la Regione Puglia si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 20, comma 1.

#### **Articolo 9**

##### **Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto per la locazione dei Personal Computer e dei dispositivi aggiuntivi, l'erogazione di tutti i servizi di base e di ogni attività ed adempimento richiesto dal presente atto e dalla documentazione di gara tutta, compresi gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascun Aderente contraente potrà risolvere unicamente l'ordinativo di fornitura da ciascun emesso.



Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Aderenti, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici degli Aderenti dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con gli Aderenti stessi.  
Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dei medesimi continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
5. L'Aderente si impegna a predisporre le condizioni necessarie per l'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Resta espressamente inteso che il singolo Aderente può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione dei propri ordinativi di fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti degli altri Aderenti.

#### **Articolo 10**

##### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

- b) manlevare e tenere indenne gli Aderenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire agli Aderenti, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli ordinativi di fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dagli Aderenti, per quanto di rispettiva ragione;
  - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascun Aderente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
  3. La merce viaggia a rischio e pericolo dei fornitori, i quali dovranno, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avaria durante il trasporto.
  4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione Puglia, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12;
  5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascun Aderente, per quanto di rispettiva ragione, contestualmente alla

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

#### **Articolo 11**

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

#### **Articolo 12**

##### **Informazioni sugli acquisti**

1. Il Fornitore dovrà inviare alla Regione Puglia, o a Terzi da essa autorizzati, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17, comma 5. Tali dati dovranno aver la forma di un rapporto mensile relativo agli ordinativi di fornitura, con indicazione almeno, salvo diversa disposizione, del numero degli ordinativi e i loro numeri progressivi, le quantità fornite di Personal

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

computer e dispositivi aggiuntivi e servizi di base e opzionali, e con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, la data dell'ordine, l'Aderente, i prodotti e le quantità ordinate. Tali rapporti devono permettere di valutare e controllare:

- a) per ogni Aderente, il parco installato, oggetto della fornitura;
- b) per ogni oggetto di fornitura, la data di verifica ed il numero di mensilità mancanti al completamento della locazione (36 mesi);
- c) le installazioni effettuate nel mese, con riferimento alla data di richiesta;
- d) gli interventi di manutenzione e di assistenza tecnica effettuati nel mese, con riferimento alla data e ora della relativa chiamata e "status".

#### **Articolo 13**

##### **Ruolo della Regione Puglia**

1. Salvo quanto oltre disposto, la Regione Puglia, potrà assumere un ruolo di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei relativi ordinativi di fornitura.

#### **Articolo 14**

##### **Corrispettivi e condizioni migliorative**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dal singolo Aderente in forza degli ordinativi di fornitura che dovessero essere effettuati, e segnatamente i canoni di locazione di ogni prodotto ed i prezzi dei Servizi Opzionali, sono indicati nella Dichiarazione d'offerta di cui all'Allegato "C" del presente atto.
2. I canoni dei dispositivi in locazione sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni, anche della prestazione dei servizi di base e delle ulteriori adempienze specificate nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato "A".
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti degli Aderenti. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### **Articolo 15**

##### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dagli Aderenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo a cadenza trimestrale, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.
2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, ai singoli ordinativi di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita agli Aderenti.
4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al Fornitore codice IBAN n.IT42X0306909547023311790126, presso Banca Intesa.
5. In caso di ritardato pagamento oltre i suddetti termini, e sino al 180° giorno di ritardo, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (Tasso di riferimento) maggiorato dei punti percentuali (margine) riportati nell'Offerta Tecnica. Successivamente al 180° giorno verrà applicato il tasso degli interessi di mora previsto dall'art. 5 Decreto Legislativo 231/2002.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura, a pena di risoluzione.

### **Articolo 16**

#### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 17**

#### **Penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Aderente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture, di cui al precedente articolo 8, comma 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Aderente una penale pari allo 1% (un per

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

- cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Aderente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di verifica negativa, di cui al precedente articolo 8, comma 11, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Aderente una penale pari allo 1% (un per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Aderente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al punto 4.1.1 del Capitolato Tecnico (Allegato A), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Aderente una penale pari allo 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Aderente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di ritiro e smaltimento di apparecchiature (personal computer e stampanti) usate, di cui al paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico (Allegato A), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Aderente una penale pari al 0,5% (0,5 per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  5. Le penali al punto che precede si applicano anche nel caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso la Regione Puglia e gli Aderenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ammissibili a insindacabile giudizio degli Aderenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. Gli Aderenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Regione Puglia e degli Aderenti al risarcimento del maggior danno.
9. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Articolo 18**

#### **Cauzione definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 47.518,60 (quarantasettemilacinquecentodiciotto/60), mediante la stipula di una cauzione definitiva in favore della Regione Puglia di importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).

L'importo di cui sopra, ai sensi e per effetto dell'art. 75 comma 7 D.Lgs. 163 del 2006 è ridotto del cinquanta per cento per le Imprese cui sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'impresa è tenuta a far pervenire alla Stazione Appaltante, copia autenticata di un valido certificato. Ove la durata del certificato non esuberi il termine di fine esecuzione della presente convenzione, il Fornitore è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante analogo certificato la cui



Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

- scadenza superi il termine di fine esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione.
2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione, costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e coprire anche eventuali ulteriori ordinativi di fornitura degli Aderenti.
  3. Tale cauzione definitiva dovrà quindi essere prestata:
    - a) in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;
    - b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
    - c) essere incondizionata e irrevocabile,
    - d) prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della Aderente contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
    - e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 cod. civ.,
    - f) avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
  4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.
  5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che gli Aderenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
  6. La garanzia prestata opera nei confronti degli Aderenti a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
  7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti degli Aderenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

#### **Articolo 19**

##### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le gli Aderenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 20**

##### **Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e di quelle individuate dalla presente Convenzione, la Regione Puglia e gli Aderenti senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, per quanto di rispettiva competenza, i singoli ordinativi di fornitura e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
  - a) qualora il collaudo della fornitura - ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 4- abbia esito negativo;
  - b) qualora la verifica delle apparecchiature successiva alla prima, ai sensi di quanto stabilito all'art. 8, comma 11- abbia esito negativo;

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

- c) qualora la verifica delle apparecchiature successiva alla terza, ai sensi di quanto stabilito all'art. 8, comma 12-abbia esito negativo;
  - d) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore dello specifico ordine di fornitura ovvero della Convenzione;
2. Gli Aderenti contraenti potranno altresì risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità dei prodotti.
3. In ogni caso, la Regione Puglia si riserva il diritto, senza onere alcuno né per sé né per gli Aderenti, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 24;
  - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro gli Aderenti, ai sensi del successivo articolo 27;
  - d) violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti.
4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Regione Puglia e/o gli Aderenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 21**

##### **Variazioni della Fornitura**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Regione Puglia sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Regione Puglia ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.6 del

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

Capitolato tecnico (Allegato “A”); solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

3. In caso di esito negativo del collaudo del punto che precede, la Regione avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione.

### **Articolo 22**

#### **Recesso**

1. Gli Aderenti hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A / R , nei casi di:
  - a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
  - b) giusta causa e giustificato motivo;
2. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - c) qualora taluno dei componenti l’organo di Amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

- antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo ordinativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per gli Aderenti.
4. In caso di recesso degli Aderenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

### **Articolo 23**

#### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del Fornitore stesso quanto delle amministrazioni contraenti e/o di terzi, causati dai beni oggetto della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara che le consociate ELETTRONATA SPA di Peschiera Borromeo (MI) e COMPUTER LINE Snc di Taranto sono in possesso di una polizza assicurativa, in corso di validità, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per ciascun sinistro a beneficio anche degli Aderenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne gli Aderenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per gli Aderenti, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 24**

##### **Subappalto**

1. Il Fornitore si potrà avvalere del subappalto per l'esecuzione, in tutto o in parte, di alcuna delle prestazioni contrattuali, nei limiti ed alle condizioni di cui al Disciplinare di gara e alla normativa vigente.

#### **Articolo 25**

##### **Facoltà di riscatto**

1. L'Aderente ha la facoltà, al naturale completamento del periodo di locazione, di riscattare ciascuna apparecchiatura con efficacia al primo giorno del mese successivo alla scadenza della locazione sulla base di un importo pari al due per cento (2%) del totale dei canoni previsti per il periodo di locazione di 36 (trentasei) mesi da corrispondersi in soluzione unica e con pagamento dovuto a 90 (novanta) giorni dalla data di efficacia dalla data di riscatto.

#### **Articolo 26**

##### **Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli ordinativi di fornitura, nonché di cedere i crediti a lui derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, gli Aderenti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Articolo 27**

##### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti degli Aderenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni noleggiati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

le amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei medesimi contraenti.

3. Gli Aderenti contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ai medesimi contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

#### **Articolo 28**

##### **Responsabile della fornitura**

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione un Responsabile della fornitura che sarà il referente responsabile nei confronti della Regione Puglia, nonché di ciascun Aderente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Resta inteso che, per parte sua, la Regione Puglia nominerà un proprio referente, così come ogni altra Aderente contraente sarà tenuta ad indicare un proprio referente.
3. Alla data di stipula del presente atto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile della fornitura.

#### **Articolo 29**

##### **Clausola compromissoria**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall'ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l'Aderente contraente, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

nei termini sopra stabiliti. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l'Aderente contraente, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.

4. La sede del Collegio Arbitrale sarà il capoluogo ove ha sede l'Aderente contraente.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
6. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o l'ordinativo di fornitura si potranno risolvere di diritto.

### **Articolo 30**

#### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Aderenti, in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all'articolo precedente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

### **Articolo 31**

#### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli



Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

- archivi elettronici e cartacei.
3. La Regione Puglia e gli Aderenti eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa degli Aderenti. In ogni caso gli Aderenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore e/o dei singoli contraenti dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
  4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
  5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali a norma dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

### **Articolo 32**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle amministrazioni contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

carico del Fornitore.

**Articolo 33**  
**Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli ordinativi di fornitura, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto in due esemplari ad un unico effetto in Bari il 22/04/2008.

Regione Puglia

Il Fornitore

Il sottoscritto Vincenzo LUPO, nato a Taranto il 15/11/1974, quale Vice Presidente Consiglio Amministrazione Consorzio ED-LINE e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e

Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura, in forma di noleggio, di Personal Computer, stampanti laser e stampanti etichetta

---

1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 8 (Predisposizione dispositivi, consegna verifiche), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 14 (Corrispettivi e condizioni migliorative), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Variazioni della Fornitura), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Riscatto) Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 28 (Responsabile della fornitura), Articolo 29 (Clausola Compromissoria), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Clausola finale).

Bari, 22/04/2008

Il Fornitore

#### ALLEGATI

Allegato A	Capitolato Tecnico
Allegato B	Offerta Tecnica del Fornitore
Allegato C	Offerta Economica del Fornitore